

“Autonomia rimediabile” degli Stati membri vs. effettività della protezione giurisdizionale: considerazioni a margine della sentenza *IG* nella causa C-289/21

Alessandra Favi (Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Firenze) – 3 febbraio 2023

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fatti all’origine del rinvio pregiudiziale. – 3. La pronuncia della Corte e il rispetto del principio di effettività – 4. “Effettività rimediabile” alla luce della tutela perseguita dal singolo. – 5. Brevi considerazioni finali.

1. La [sentenza *IG*](#), resa dalla Corte di giustizia il 24 novembre 2022 (causa C-289/21), si inserisce nel quadro dei delicati rapporti tra la c.d. “autonomia rimediabile” degli Stati membri e i limiti posti a tale autonomia dal diritto dell’Unione (*ex multis*, A. ALBORS-LLORENS, *The Asymmetrical Impact of Article 47 of the Charter on National and EU Remedies*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford, 2021, pp. 1735 e 1756).

Infatti, la sentenza in esame si colloca nella scia delle pronunce della Corte relative alla necessità che esista a livello nazionale un rimedio giurisdizionale che permetta ai singoli di far valere le posizioni giuridiche loro attribuite dal diritto dell’Unione. In questo senso, si può fare riferimento alla c.d. “autonomia rimediabile” degli Stati membri, la quale si concretizza nella discrezionalità lasciata agli ordinamenti nazionali nel definire il sistema di rimedi giurisdizionali più idoneo ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione (si veda, a tal proposito, la distinzione operata da W. VAN GERVEN, *Of Rights, Remedies and Procedures*, in *Common Market Law Review*, 2000, pp. 501-536). Tale autonomia non è tuttavia assoluta e la valutazione dell’idoneità, in concreto, del rimedio ad assicurare la tutela delle posizioni soggettive derivanti dal diritto dell’Unione avviene, sin dalle sentenze della Corte *Rewe* ([del 16 dicembre 1976, causa 33/76](#)) e *Comet* ([sentenza del 16 dicembre 1976, causa 45/76](#)), attraverso il test costituito dai principi di effettività e di equivalenza, a cui si è aggiunto successivamente il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, dapprima sancito dalla Corte di giustizia come principio generale ed ora enunciato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”), rubricato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” e riaffermato all’art. 19, par. 1, comma secondo TUE, che pone un obbligo in capo agli Stati membri di stabilire “i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione” (*ex multis*, S. PRECHAL, *The Court of Justice and Effective*

Judicial Protection: What has the Charter changed?, in C. PAULUSSEN ET AL. (eds.), *Fundamental Rights in International and European Law*, The Hague, 2016, p. 143 ss.; R. WIDDERSHOVEN, *National Procedural Autonomy and General EU Law Limits*, in *Review of European Administrative Law*, 2019, pp. 5-35).

Nel valutare, in particolare, il rispetto del principio di effettività, la Corte ha tradizionalmente preso in esame l'ipotesi in cui esista, nell'ordinamento giuridico dello Stato membro, un ricorso diretto in via principale a contestare la conformità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione e, d'altro lato, l'ipotesi in cui un tale rimedio non esista, e sia necessario valutare la sussistenza di ricorsi incidentali che permettano al singolo di ottenere il medesimo risultato.

Nella sentenza *IG*, la Corte non si discosta da tale ragionamento ma sembra porre particolare attenzione all'idoneità di tali rimedi, principali o incidentali, a permettere al ricorrente di conseguire, concretamente, la tutela perseguita nel presentare il ricorso di diritto interno. L'esame così svolto porta quindi ad interrogarsi sui rapporti tra i diversi principi coinvolti, in particolare su come il principio di effettività sia interpretato e applicato dalla Corte in maniera funzionale ad assicurare il diritto fondamentale dei singoli, sancito dall'art. 47 della Carta, a disporre di un rimedio effettivo, a cui corrisponde l'obbligo discendente dall'art. 19, par. 1, comma secondo, TUE per gli Stati membri di apprestare rimedi idonei a garantire l'osservanza di tale diritto.

In tale contesto, saranno inizialmente analizzati i fatti all'origine del rinvio pregiudiziale (sezione 2), per poi soffermarsi sul ragionamento della Corte (sezione 3). Questo permetterà di valutare i rapporti tra il principio di effettività e il diritto fondamentale a un ricorso effettivo, anche alla luce della giurisprudenza precedente della Corte (sezione 4). Seguiranno alcune riflessioni conclusive sulle ricadute di una tale ricostruzione rispetto al giudizio nazionale, relativo alla responsabilità risarcitoria dello Stato membro per il danno derivante da una sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza (sezione 5).

2. I fatti all'origine del rinvio pregiudiziale appaiono complessi e riguardano due diversi - ma strettamente connessi - ricorsi presentati da una persona fisica, *IG*, davanti all'autorità giurisdizionale della Bulgaria. Inizialmente, infatti, *IG* presentava ricorso davanti alla Corte suprema amministrativa bulgara al fine di far pronunciare l'annullamento di una normativa regolamentare nazionale per contrasto con una direttiva dell'Unione in materia energetica ([direttiva 2012/27](#)). Il giudice accoglieva il ricorso e annullava la disposizione nazionale in questione con la motivazione che quest'ultima non consentiva di realizzare l'obiettivo della direttiva.

In pendenza dell'appello presentato dal Ministro dell'Energia bulgaro avverso tale sentenza, il legislatore nazionale aveva tuttavia modificato la normativa in questione, abrogando la disposizione controversa. Ciò aveva comportato che la Corte suprema amministrativa, investita dell'appello in una differente composizione, aveva ritenuto che non vi fosse più luogo a statuire,

dato che la controversia davanti ad essa pendente era divenuta priva di oggetto. Infatti, secondo quanto affermato da tale giudice, nel diritto processuale bulgaro, la possibilità di presentare un ricorso di annullamento contro atti regolamentari nazionali, come nel caso di specie, era limitata a quelli vigenti e non concerneva quelli che erano stati modificati o abrogati. La lettera della norma, tuttavia, faceva espresso riferimento ai soli casi in cui l'autorità amministrativa avesse *revocato* l'atto amministrativo o adottato l'atto la cui adozione era stata denegata, quali ipotesi in cui la Corte suprema amministrativa avrebbe potuto annullare, in quanto viziata da irregolarità procedurale, la decisione giudiziaria resa in relazione a tale atto o a tale diniego, così ponendo fine al procedimento. La decisione resa in appello era in seguito divenuta definitiva.

Ritenendo che tale applicazione della normativa procedurale bulgara da parte del giudice nazionale lo avesse privato del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta, "nonché del diritto di beneficiare dei principi di effettività e di equivalenza" (sentenza *IG, cit.*, punto 19), IG presentava ricorso, davanti al Tribunale amministrativo bulgaro, per il risarcimento dei danni derivanti dalla sentenza resa in appello dalla Corte suprema amministrativa. Il ricorrente contestava, in particolare, la fondatezza della giurisprudenza della Corte suprema amministrativa, secondo la quale la modifica di un atto regolamentare era equiparabile alla sua revoca ai sensi della disposizione processuale bulgara, con la duplice conseguenza che, da un lato, la pronuncia di primo grado con cui si annullava l'atto in contrasto con il diritto dell'Unione aveva potuto essere annullata in appello e che, dall'altro lato, gli effetti dell'atto nazionale avevano continuato a prodursi nel periodo tra la sua entrata in vigore e la sua successiva abrogazione. La Corte suprema amministrativa sosteneva, per parte sua, che il diritto processuale bulgaro permetteva al giudice dinanzi al quale era stato proposto un ricorso per risarcimento danni, di accertare incidentalmente l'illegittimità di un atto rispetto al diritto dell'Unione. In questo modo, secondo la Corte suprema amministrativa, sarebbe stato comunque assicurato il diritto del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale amministrativo, chiamato a conoscere dell'azione in risarcimento dei danni contro lo Stato membro, aveva quindi deciso di sospendere il procedimento e rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale al fine di chiarire, in sostanza, se il sistema rimediale predisposto dall'ordinamento bulgaro fosse compatibile con il diritto dell'Unione.

3. La Corte, dopo aver dichiarato ricevibili le questioni sollevate dal giudice del rinvio, prende in esame l'interpretazione dell'art. 47 della Carta, nonché dei principi di effettività e di equivalenza, nel contesto di un ordinamento di uno Stato membro in cui una norma procedurale interna consideri la controversia priva di oggetto, cosicché non vi sia più luogo a statuire, qualora una disposizione di diritto interno, oggetto di un ricorso di annullamento per contrarietà al diritto dell'Unione, sia abrogata.

La Corte ricorda innanzitutto la sua giurisprudenza ([sentenza del 13 marzo 2007, Unibet, causa C-432/05](#)), in base alla quale il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ora garantito dall'art. 47 della Carta, "non richiede, in quanto tale, l'esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, a contestare la conformità di disposizioni nazionali alle norme del diritto dell'Unione, purché esistano uno o più rimedi giurisdizionali che consentano, in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti che spettano ai singoli in forza del diritto dell'Unione" (sentenza *IG, cit.*, punto 34). In questo senso, la Corte aveva anche già riconosciuto che il principio della responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione (per la prima volta affermato nella [sentenza della Corte del 19 novembre 1991, Francovich, cause riunite C-6/90 e C-9/90](#)) potesse costituire un rimedio incidentale efficace a garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte sottolinea come, nell'ordinamento bulgaro, esista invece un rimedio autonomo, diretto specificamente a chiedere l'annullamento della disposizione nazionale in ragione, tra l'altro, della non conformità della stessa con il diritto dell'Unione, prevedendo al contempo che, "in caso di successiva abrogazione di tale disposizione, il ricorso di annullamento eventualmente proposto è considerato privo di oggetto, cosicché non vi è più luogo a statuire su quest'ultimo" (sentenza *IG, cit.*, punto 36).

Come già accennato in precedenza, perché una normativa nazionale possa essere ritenuta compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, sia considerata in grado di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, deve rispettare in primo luogo il principio di equivalenza, il quale impone che le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali di diritto interno intesi a garantire la tutela delle posizioni soggettive derivanti dal diritto dell'Unione non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno. Nel caso di specie, la Corte rileva che la disposizione procedurale bulgara non è applicabile esclusivamente ai ricorsi di annullamento di disposizioni in contrasto con il diritto dell'Unione, pertanto essa appare conforme al principio di equivalenza, cosa che spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare (sentenza *IG, cit.*, punti 39 e 40).

La Corte invece sofferma maggiormente l'attenzione sull'analisi relativa al principio di effettività, il cui rispetto richiede che le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intese a garantire la tutela delle posizioni soggettive derivanti dal diritto dell'Unione non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tali posizioni giuridiche.

La Corte innanzitutto distingue tra gli effetti giuridici che derivano dall'abrogazione o dall'annullamento di una norma nazionale contraria al diritto dell'Unione. Da un lato, infatti, l'abrogazione "produce effetti solo per il futuro (*ex nunc*), cosicché essa non rimette in questione il carattere acquisito degli effetti giuridici prodotti dalla disposizione abrogata su situazioni esistenti (sentenza *IG, cit.*, punto 42); dall'altro lato, l'annullamento di una disposizione nazionale opera retroattivamente (*ex tunc*) "a decorrere, in linea di principio, dalla data della sua adozione, cosicché gli effetti prodotti da

quest'ultima su situazioni esistenti vengono meno a partire dalla stessa data" (sentenza *IG, cit.*, punto 42).

In tale contesto, la Corte si sofferma quindi sulle ricadute che una tale ricostruzione presenta rispetto alla tutela perseguita dal ricorrente attraverso il ricorso di annullamento iniziale. In una prima ipotesi, infatti, la Corte esclude la violazione del principio di effettività, qualora il ricorrente, attraverso il ricorso in annullamento, "mirasse soltanto ad ottenere che la disposizione contestata non produca, in futuro, effetti giuridici che esso considera pregiudizievoli, mentre gli eventuali effetti già prodotti dalla stessa disposizione non lo riguardano" (sentenza *IG, cit.*, punto 44). In questo caso, secondo la Corte, il rispetto del principio di effettività non imporrebbe al giudice nazionale investito del ricorso di annullamento contro la disposizione abrogata di statuire sul merito della controversia, in quanto il ricorrente avrebbe già ottenuto il risultato che intendeva raggiungere.

La seconda ipotesi presa in esame dalla Corte riguarda invece il caso in cui il ricorrente miri ad ottenere anche l'annullamento degli effetti giuridici derivanti dall'applicazione della disposizione contraria al diritto dell'Unione e che gli arrechino pregiudizio. In questo caso, infatti, la mera abrogazione della norma controversa non avrebbe come conseguenza il venir meno degli effetti passati e, pertanto, "l'applicazione, in una simile situazione, di una disposizione procedurale nazionale in forza della quale viene posta fine alla controversia in quanto è divenuta priva di oggetto, può privare il richiedente di una tutela giurisdizionale effettiva" (sentenza *IG, cit.*, punto 46).

La valutazione del rispetto del principio di effettività viene quindi svolta dalla Corte alla luce degli obiettivi perseguiti dai singoli attraverso i ricorsi a loro disposizione nell'ordinamento nazionale. Pertanto, secondo la Corte, dichiarare che, in caso di abrogazione della norma nazionale contraria al diritto dell'Unione, il ricorso di annullamento è stato privato di oggetto e non vi è più luogo a statuire, "senza che il ricorrente possa dimostrare che, nonostante tale abrogazione, egli conserva un interesse all'annullamento di detta disposizione può rendere *eccessivamente difficile* l'esercizio dei diritti conferiti a tale ricorrente dal diritto dell'Unione" (sentenza *IG, cit.*, punto 52, corsivo aggiunto).

La Corte, in seconda battuta, valuta anche gli altri rimedi a disposizione nell'ordinamento bulgaro, quale l'azione per risarcimento danni, che possono contribuire, in via incidentale, ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli in quanto permettono al giudice di pronunciarsi sul contrasto della disposizione nazionale controversa con il diritto dell'Unione.

Tuttavia, la Corte rileva come, dal punto di vista del risultato perseguito dal ricorrente, i due rimedi dell'annullamento e del risarcimento non possano essere considerati equivalenti. Infatti, secondo la Corte, "non si può escludere che un singolo che si ritenga leso dagli effetti derivanti dall'applicazione di una disposizione nazionale asseritamente contraria a una direttiva, decida, al fine di eliminare tali effetti, di proporre un ricorso di annullamento contro tale disposizione, qualora un siffatto mezzo di ricorso sia previsto dal diritto interno, anziché un risarcimento contro lo Stato membro interessato"

(sentenza *IG, cit.*, punto 49). L'annullamento della disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione potrebbe essere infatti ritenuto preferibile dal singolo rispetto al risarcimento del danno subito a causa degli effetti derivanti da tale disposizione. E questo, in particolare, dal punto di vista del costo, durata e regole di rappresentanza, che possono rendere eccessivamente difficile l'esercizio delle posizioni soggettive conferite dal diritto dell'Unione, soprattutto in una fase avanzata del procedimento, come nel caso di specie.

In conclusione, la Corte ritiene quindi che "il principio di effettività, quale sancito dall'art. 47 della Carta" (sentenza *IG, cit.*, punto 56) osti a una normativa nazionale che, prima di dichiarare priva di oggetto la controversia avente ad oggetto l'annullamento di una disposizione interna per contrarietà con il diritto dell'Unione e, quindi, decidere che non vi sia più luogo a statuire, non consenta alle parti di far valere previamente il loro eventuale interesse alla continuazione del procedimento senza che sia stato tenuto conto di un siffatto interesse.

La pronuncia risulta dunque interessante sotto il profilo dell'esame del rispetto del principio di effettività, che appare funzionale ad assicurare lo specifico interesse delle parti a poter ottenere il risultato perseguito attraverso i rimedi a disposizione dell'ordinamento.

Tale interpretazione e applicazione del principio di effettività deve quindi essere letta alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte, la quale ha sviluppato un approccio non sempre lineare rispetto alla valutazione dell'effettività dei rimedi, principali o incidentali, a disposizione dei singoli negli ordinamenti degli Stati membri.

4. Già dalla sentenza *Rewe II* ([sentenza del 7 luglio 1981, Rewe/Hauptzollamt Kiel, causa 158/80](#)), la Corte aveva statuito che il diritto dell'Unione non ha "inteso istituire mezzi di impugnazione dinanzi ai giudici nazionali, onde salvaguardare il diritto [dell'Unione], diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale" (sentenza *Rewe II, cit.*, punto 44). Tale affermazione è stata poi ripresa e precisata nella successiva sentenza *Unibet* nella quale, come brevemente accennato in precedenza, la Corte ha affermato che una normativa nazionale si porrebbe in contrasto con la tutela giurisdizionale effettiva qualora "risult[asse] dall'economia dell'ordinamento giuridico nazionale in questione che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario" (sentenza *Unibet, cit.*, punto 41). Quindi non è necessario che siano introdotte nuove azioni se, nell'ordinamento interno, è possibile individuare altri rimedi esperibili idonei a garantire, anche in via incidentale, la tutela alle posizioni conferite dal diritto dell'Unione al singolo. Nel caso di specie, la Corte aveva ritenuto che l'azione per il risarcimento dei danni intentata contro lo Stato membro fosse un rimedio idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva, in quanto consentiva alla società *Unibet* "di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiari la mancata conformità di dette disposizioni con il diritto [dell'Unione]" (sentenza *Unibet, cit.*, punto 61). Tale ragionamento è stato poi ripreso anche

nella giurisprudenza successiva della Corte, sia nuovamente rispetto al ricorso per risarcimento dei danni (ad esempio, [sentenza del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, causa C-752/18](#), punto 54), sia rispetto ad altri ricorsi di diritto interno che, in via incidentale, permettevano al singolo di far valere il contrasto tra una normativa interna e il diritto dell'Unione ([sentenza del 24 settembre 2020, YS, causa C-223/19](#), punto 95 e [sentenza del 21 novembre 2019, Deutsche Lufthansa, C-379/18](#), punto 61).

Tuttavia, a differenza della sentenza *IG*, la giurisprudenza appena citata è accomunata dal fatto che, negli ordinamenti dei vari Stati membri coinvolti, non esisteva un rimedio specificamente predisposto per permettere ai ricorrenti, in via principale, di contestare la contrarietà di una normativa nazionale con il diritto dell'Unione. In queste ipotesi, l'esame della Corte riguardo al rispetto dei principi di effettività e di equivalenza appare meno approfondito, essendo soddisfatto dall'esistenza nel diritto interno di un rimedio incidentale che permetta al giudice nazionale di potersi pronunciare sulla compatibilità della normativa dello Stato membro in questione con il diritto dell'Unione.

Al contrario, nella sentenza *IG*, l'esame svolto dalla Corte, soprattutto relativo al rispetto del principio di effettività, appare molto più dettagliato e, come già detto, incentrato sulla tutela che il singolo intendeva perseguire attraverso i mezzi giurisdizionali a disposizione nell'ordinamento nazionale. Un esame altrettanto approfondito era peraltro già emerso nella sentenza *Impact*, nella quale la Corte aveva ritenuto che il fatto di scindere la competenza tra due diversi organi giurisdizionali nazionali (speciali e ordinari), entrambi potenzialmente chiamati a conoscere di ricorsi volti a far valere l'incompatibilità della normativa interna con una direttiva dell'Unione, sulla base della circostanza che la domanda giudiziale sia stata presentata dal ricorrente prima o dopo la trasposizione della direttiva in questione, implicasse "inconvenienti procedurali tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferitigli dall'ordinamento [dell'Unione]" ([sentenza del 15 aprile 2008, Impact, causa C-268/06](#), punto 55).

Le conseguenze dell'approccio seguito dalla Corte nella sentenza *IG* sembrano quindi portare, in primo luogo, a determinare una maggiore compressione dell'autonomia rimediabile degli Stati membri in presenza di un ricorso autonomo appositamente previsto dall'ordinamento nazionale per contestare, in via principale, la conformità di norme interne con il diritto dell'Unione (per un diverso, ma più risalente, approccio della Corte rispetto al rapporto tra rimedio interno principale e incidentale, si veda M. DOUGAN, *The Francovich Right to Reparation: Reshaping the Contours of Community Remedial Competence*, in *European Public Law*, 2000, pp. 103-128).

In secondo luogo, nel valutare il principio di effettività, la Corte non sembra ritenere sufficiente l'esistenza, nell'ordinamento nazionale, di rimedi potenzialmente idonei ad assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione, ma pone specificamente l'accento sulla tutela ricercata dal singolo. Il principio di effettività appare quindi funzionale ad assicurare il diritto dell'individuo a un ricorso effettivo, sancito dall'art. 47 della Carta, a

condizione che esso sia valutato tenendo conto degli specifici interessi perseguiti dai singoli attraverso tale ricorso. Nella sentenza, il principio di effettività discende quindi dall'art. 47 della Carta e ne diventa parte integrante.

Tuttavia, ci si può chiedere se la conclusione a cui giunge la Corte avrebbe forse potuto essere diversa nel caso in cui, nell'ordinamento bulgaro, non ci fosse stato un rimedio in via principale, ma solo la possibilità per il ricorrente di agire per risarcimento dei danni derivanti ai singoli per violazione del diritto dell'Unione da parte dello Stato membro.

5. Ciò che invece appare meno chiaro nella sentenza è quali siano le ricadute di una tale pronuncia rispetto al giudizio nazionale nel quale era stato sollevato il rinvio pregiudiziale. Esso, infatti, trae origine dal ricorso presentato da IG contro lo Stato membro al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla decisione adottata dalla Corte suprema amministrativa bulgara, con la quale si dichiarava priva di oggetto la controversia relativa all'annullamento dell'atto nazionale contrario alla direttiva dell'Unione.

In particolare, due considerazioni conclusive possono essere tratte. Innanzitutto, la Corte non intende rimettere in questione l'autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte suprema amministrativa bulgara. Infatti, la Corte di giustizia espressamente rileva che il rinvio trae origine dalla richiesta di risarcimento danni di IG e che "il riconoscimento del principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione, per la decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado non ha di per sé come conseguenza di rimettere in discussione l'autorità della cosa definitivamente giudicata di una tale decisione" (sentenza *IG, cit.*, punto 30). La pronuncia della Corte sembra quindi fornire un'indicazione interpretativa ai giudici nazionali rivolta più al futuro, in quanto il ricorrente del giudizio da cui era scaturito il rinvio pregiudiziale non avrebbe potuto più far valere il suo eventuale interesse alla continuazione del procedimento rispetto ad una controversia ormai conclusa con una pronuncia passata in giudicato. Indirettamente, quindi, la Corte, sembra riconoscere che nel caso di specie il ricorso per risarcimento dei danni proposto dal ricorrente possa comunque soddisfare la tutela giurisdizionale effettiva. Al contempo, sorge il dubbio se tale conclusione sia coerente con i requisiti di ricevibilità delle domande poste in via pregiudiziale, che dovrebbero portare la Corte a escludere di poter rispondere a questioni meramente ipotetiche.

In secondo luogo, dalla sentenza *IG*, così come dalle [conclusioni dell'avvocato generale](#) (del 16 giugno 2022), non appare chiaro se la violazione del principio di effettività derivi dalla norma procedurale bulgara stessa o dalla sua interpretazione e applicazione da parte del giudice nazionale. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il principio della responsabilità di uno Stato membro per i danni causati ai privati da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei Trattati, a prescindere dal fatto che il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo (per una pronuncia recente, [sentenza del 4 marzo 2020, *Telecom Italia, causa C-34/19*](#), punto 67). Tale rimedio può

essere esperito anche quando all'origine della violazione vi sia la condotta di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che abbia violato in maniera grave e manifesta le norme di diritto dell'Unione che era chiamato ad interpretare e applicare nel caso sottoposto al suo giudizio ([sentenza del 30 settembre 2003, Köbler, causa C-224/01](#); [sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, causa C-173/03](#)). Le maglie di tale apprezzamento sono state tuttavia interpretate in maniera piuttosto restrittiva e, in base alla giurisprudenza della Corte, comprendono al momento l'ipotesi di mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale o il caso in cui l'organo giurisdizionale abbia adottato la sua pronuncia ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in quella materia (sentenza *Köbler, cit.*, punti 55 e 56).

Pertanto, la distinzione rispetto all'organo al quale sia imputabile la violazione appare rilevante, in quanto, nel caso essa sia originata dalla condotta del giudice nazionale, non sembrerebbe presente il requisito, appena menzionato, della violazione grave e manifesta. Il giudice del rinvio non potrebbe quindi ritenere integrate le condizioni per riconoscere la responsabilità dello Stato membro, con conseguenze pregiudizievoli in termini di tutela del singolo. Nel caso in cui la violazione sia imputabile al legislatore nazionale, e quindi derivi "direttamente" dalla norma procedurale bulgara, potrebbe essere invece ipotizzabile il risarcimento, a condizione che il giudice nazionale accerti che siano integrate tutte le condizioni della responsabilità, segnatamente che la norma giuridica dell'Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Il dispositivo della sentenza *IG*, così come il ragionamento svolto dalla Corte, sembrerebbero lasciare spazio a questa seconda ipotesi, aprendo quindi la strada, al giudice del rinvio, di valutare la sussistenza delle condizioni per ritenere la responsabilità risarcitoria dello Stato membro per i danni causati al ricorrente.